

FATTURA CHE FAI REGOLA CHE TROVI Direttiva comunitaria all'appello

di Lelio Cacciapaglia*

*La Direttiva 2010/45/UE è stata recepita dal Governo Italiano con il D.L. n. 216/12 (c.d. Decreto "Salva infrazioni"), al fine di adempiere ad alcuni obblighi europei scaduti o di imminente scadenza (31 dicembre 2012) e, quindi, garantire l'osservanza di quanto previsto dall'art. 117, co. 1 della Costituzione. Tuttavia, l'originario D.L. 11 dicembre 2012, n. 216 recante «Disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea», anche detto **D.L. Salva - infrazioni**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012, che recepisce le nuove regole sulla fatturazione, contenute nella Direttiva UE n. 2010/45, c.d. "Direttiva Fatturazione", è stato inserito all'interno del testo della **Legge di stabilità 2013 dai commi 324 a 335 dell'art. 1.***

Le novità sono notevoli e articolate. In questa lettera sono illustrati solo gli aspetti maggiormente operativi da comunicare ai clienti.

* Docente SSEF, Pubblicista

Scarica l'allegato



Spett.le

Città, __/01/2013

Oggetto: **nuove modalità di compilazione della fattura e tempi di emissione**

La Legge di stabilità 2013 (L. 228 del 24/12/2012), ha modificato la disciplina IVA introducendo nuove regole, per lo più agevolative, in merito al contenuto della:

- fattura “ordinaria”
- fattura “semplificata”

Le nuove regole sono entrate in vigore a decorrere dal **01 gennaio 2013**.

IL CONTENUTO DELLA “NUOVA” FATTURA “ORDINARIA”

In base alle nuove disposizioni, che modificano l'art. 21 del D.P.R. 633/1972, nella fattura devono essere presenti i seguenti elementi (in grassetto le novità introdotte):

- a) data di emissione;
- b) numero progressivo che la identifichi **in modo univoco** (con Risoluzione n. 1 del 10/01/2013, l'Agenzia ha chiarito che a tal fine è sufficiente indicare il n. progressivo della fattura nell'ambito dell'anno e la relativa data. In definitiva nessuna modifica rispetto al passato);
- c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
- e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- f) **numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero**, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro stato membro UE, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; **codice fiscale nel caso in cui il cessionario o committente**

residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione;

- g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
- h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
- i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
- l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
- m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei km percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi;
- n) annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

LE ANNOTAZIONI IN FATTURA

In via esemplificativa rispetto al passato, il nuovo co. 6 del citato art. 21, in taluni casi in cui la fattura non è soggetta ad IVA specifica di indicare, in luogo dell'ammontare dell'imposta, alcune sintetiche e specifiche annotazioni, rendendo facoltativa la norma di riferimento.

FATTURE EMESSE		
Descrizione della fattispecie	Riferimento normativo (facoltativo)	Frase da indicare in fattura
Cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale,	Art. 7-bis, co. 1, D.P.R. 633/72	“Operazione non soggetta”
Esportazioni di beni fuori UE	Art. 8, 8-bis, D.P.R. 633/72	“Operazione non imponibile”
Servizi internazionali	Art. 9, D.P.R. 633/72	“Operazione non imponibile”
Cessioni intracomunitarie di beni	Art. 41, D.L. 331/93	“Regime di inversione contabile”
Operazioni esenti	Art. 10, D.P.R. n. 633/72	“Operazione esente”
Servizi resi a soggetti UE	Art. 7 ter, D.P.R. 633/72	“Regime di inversione contabile”
Servizi resi a soggetti extra UE	Art. 7 ter, D.P.R. 633/72	“Operazione non soggetta”

FATTURE EMESSE		
Descrizione della fattispecie	Riferimento normativo (facoltativo)	Frase da indicare in fattura
Regime del margine beni usati	D.L. 23.2.95, n. 41	“Regime del margine – beni usati”
Regime del margine oggetti d’arte	D.L. 23.2.95, n. 41	“Regime del margine – oggetti d’arte”
Regime del margine da collezione	D.L. 23.2.95, n. 41	“Regime del margine – oggetti da collezione”
Agenzie di viaggio e turismo	Art. 74 ter, D.P.R. n. 633/72	“Regime del margine – agenzie di viaggio”
Servizi in subappalto svolti in ambito edilizio; cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato nei casi in cui il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione IVA; cessioni di cellulari e loro componenti; cessioni di personal computer e di materiali e prodotti lapidei	Reverse charge interno ex art. 17 co. 5, 6 e 7, D.P.R. 633/72 art. 74, co. 7 e 8, D.P.R. 633/72	“Regime di inversione contabile”
Acquisti di beni e servizi da agricoltori con volume d’affari non superiore a € 7.000.	Art. 34, co. 6, D.P.R. 633/72	“Autofatturazione”
Autoconsumo aziendale	Art. 2 e 3, D.P.R. 633/72	“Autofatturazione”
FATTURE RICEVUTE		
Prestazioni di servizi rese in Italia da soggetto residente extra UE	Art. 17, co. 2, D.P.R. 633/72	Emettere autofattura indicando “Autofatturazione”
Prestazioni di servizi rese in Italia da soggetto residente UE	Art. 17, co. 2, D.P.R. 633/72	Istruzioni
		Procedere con l’integrazione della fattura ricevuta ex artt. 46-47, D.L. 331/93.

IL MOMENTO DI EMISSIONE DELLA FATTURA

La fattura deve essere emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione che, ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 633/72, coincide con la consegna dei beni o il pagamento dei servizi.

Sono previste, tuttavia, delle deroghe:

MOMENTO IN CUI VA EMESSA LA FATTURA	
Operazioni tra soggetti nazionali	
Cessione di beni	<p>Regola: consegna o spedizione del bene</p> <p>Eccezione: per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da DDT o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali intercorre l'operazione, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle stesse. La registrazione va fatta con riferimento al mese di consegna, spedizione del bene (art. 23, co. 1).</p>
Prestazione di servizi	<p>Regola: pagamento del corrispettivo</p> <p>Eccezione: per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti dello stesso soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle stesse. In pratica viene introdotto la facoltà di fatturazione differita anche per le prestazioni di servizi. La registrazione va fatta con riferimento al mese di incasso del corrispettivo (art. 23, co. 1).</p>
Cessione di beni tramite terzi	<p>Regola:</p> <p>Per le cessioni di beni effettuate dall'acquirente nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni. La registrazione va fatta con riferimento al mese di emissione.</p>
OPERAZIONI ESTERE - BENI	
Cessioni di beni intracomunitarie	<p>Conferma - Momento dell'inizio del trasporto o della spedizione dall'Italia. A meno che non vi siano clausole che differiscano il trasferimento della proprietà dei beni medesimi.</p>
Acquisti di beni intracomunitari	<p>Novità - Momento dell'inizio del trasporto o della spedizione dallo Stato membro dell'Unione europea dal quale i beni provengono. A meno che non vi siano clausole che differiscano il trasferimento della proprietà dei beni medesimi. La questione può diventare critica poiché non sempre si ha notizia di quando il bene è stato spedito dal fornitore estero e non si è in grado di conoscere i tempi di arrivo in Italia (s'immagini un corriere che prima di consegnare fa il giro dell'Europa).</p>

Pagamenti di acconti prima della spedizione del bene	Novità - Il pagamento dei corrispettivi in via anticipata rispetto all'inizio del trasporto non ha più alcun rilievo e non comporta l'obbligo di fatturazione.
Fattura emessa prima della spedizione del bene	Conferma - L'operazione ai fini IVA si intende perfezionata al momento di emissione della fattura
OPERAZIONI ESTERE – SERVIZI	
Prestazioni di servizi generiche non soggette ad IVA ex art. 7-ter D.P.R. 633/72 rese o ricevute a/da soggetti passivi stabiliti in altro Stato UE	Novità - La fattura deve essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Il momento d'effettuazione coincide con l'ultimazione della prestazione. La registrazione della fattura va fatta con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione.
Prestazioni di servizi generiche rese o ricevute da/a un soggetto passivo stabilito fuori UE	Novità - La fattura deve essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Il momento d'effettuazione coincide con l'ultimazione della prestazione. La registrazione della fattura va fatta con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione.
Acconti su servizi	Conferma - La prestazione si considera eseguita se, prima di tale momento, è intervenuto il pagamento totale o parziale (art. 6).
Fattura emessa prima della conclusione del servizio	Ciò non determina l'anticipazione del momento di effettuazione dell'operazione poiché occorre comunque far riferimento alla conclusione del servizio.
Prestazioni di servizi specifiche (es. quelle art. 7-quater - servizi immobiliari)	Valgono le regole generali e, pertanto, il momento d'effettuazione resta quello del pagamento o dell'anticipata fatturazione.
OPERAZIONI ESTERE - MANCATA RICEZIONE DELLA FATTURA	
Mancata ricezione della fattura , che doveva essere emessa dal fornitore comunitario, entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione	Sostanziale conferma metodologica - L'autofattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui si sarebbe dovuta registrare se fosse pervenuta (quindi entro il giorno 15 del terzo mese successivo rispetto a quello di effettuazione dell'operazione). In caso di ricezione di una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, si deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.

LA FATTURA SEMPLIFICATA

Le nuove disposizioni introducono il concetto di fattura “semplificata” relativamente a:

- operazioni di ammontare complessivo **non superiore a € 100**;
- note di variazione ex art. 26 D.P.R. 633/1972, **indipendentemente dall’ammontare**.

La fattura “semplificata” deve contenere **almeno** i seguenti elementi:

- data di emissione;
- numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; **in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA**, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione Europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
- descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
- ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
- **per le note di variazione, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.**

In altre parole, la fattura semplificata è una normale fattura nella quale può essere indicato:

- in luogo dei dati anagrafici del cliente, la sola partita IVA, o codice fiscale, o identificativo estero;
- in luogo dell’imponibile, dell’imposta e del totale, il solo totale e l’aliquota IVA applicata in modo da consentire al cliente di procedere con il relativo scorporo dell’imposta in fase di registrazione.

La fattura **non può essere emessa** in forma semplificata per le seguenti tipologie di operazioni:

- cessioni intracomunitarie;
- cessioni di beni/prestazioni di servizi diverse da quelle esenti (di cui all’art. 10, co. 1, nn. da 1 a 4, D.P.R. 633/72) effettuate da un soggetto passivo italiano ad un soggetto passivo UE per le quali l’IVA non va applicata in Italia per mancanza del requisito della territorialità (nella fattura va indicato “Regime di inversione contabile”).

Con apposito DM il limite per l'emissione della fattura semplificata può essere innalzato fino a 400 euro o azzerato per operazioni effettuate nell'ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti.

SINTESI PRINCIPALI NOVITÀ	
Tipologia operazione	Cosa indicare il fattura
Cessioni di beni/prestazioni servizi verso soggetti passivi UE	dicitura “inversione contabile”
Cessioni di beni/prestazioni servizi che si considerano effettuate extra UE	dicitura “operazione non soggetta”
*****	*****
Tipologia operazione	Momento di emissione
Cessioni di beni con DDT e prestazioni di servizi documentate	Entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione (con data mese precedente)
Cessioni di beni per il tramite di un cedente	Entro il mese successivo a quello di consegna/ spedizione
Prestazioni servizi generiche (art. 7 ter) rese a soggetti passivi UE	Entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione (con data mese precedente)
*****	*****
Fattura semplificata	Per operazioni non superiori a € 100 e note di variazione di qualunque importo

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Dr./Rag.